

**Oggetto: Aspetti igienico sanitari inerenti l'attività di preparazione/somministrazione di alimenti e bevande nel corso della manifestazione "Adunata degli Alpini 2025" che si svolgerà a Biella il 9-10-11 maggio 2025.**

1. E' stata prevista dalla Città di Biella con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12 febbraio 2025 (vedasi avviso pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Biella [www.comune.biella.it](http://www.comune.biella.it)) la possibilità da parte dei titolari dell'attività di somministrazione/ristorazione (ristoranti e bar in possesso di autorizzazione comunale ai sensi della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e registrate dall'ASL ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 20 aprile 2004 n. 852 nelle categorie 1-2-3-4 della somministrazione/ristorazione) operanti nel settore dell'**Area Pedonale Alpina**, di posizione uno spillatore per bevande all'esterno del locale, entro un metro dall'ingresso. Tale installazione comporta che:
  - a) nel caso in cui lo spillatore debba essere collegato alla rete elettrica, dovrà essere disponibile un allacciamento alla rete elettrica a norma, tenendo conto della installazione esterna;
  - b) la Città di Biella ha stabilito che tale opportunità sia riservata ai soli bar e ristoranti ubicati nella Area Pedonale Alpina, quindi trattandosi di somministrazione anche se svolta in forma temporanea, non potranno installare lo spillatore gli esercenti le attività di sola vendita di alimenti (esercizi di vicinato) né gli artigiani che producono per l'asporto o per il consumo in loco di pizza, gelati ecc.;
  - c) i titolari delle attività di somministrazione/ristorazione dovranno presentare oltre alla documentazione prevista dalla Città di Biella, la "**Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004) – Tipologia A**, direttamente all'ASL (vedi punto 5), almeno 10 giorni prima;
  - d) non sarà in alcun modo consentito cucinare cibo all'esterno delle proprie attività e pertanto, non potranno essere installate attrezzature diverse dagli spillatori di bevande (ad es. frigoriferi, piastre, griglie ecc.).
2. Nel caso in cui la preparazione e/o la somministrazione temporanea di alimenti e bevande avvenga con l'ausilio di negozio mobile (autobanco) o banco temporaneo si dovrà rispettare quanto disposto nel bando della Città di Biella per l'assegnazione dei posteggi per l'attività di commercio su aree pubbliche. Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla SCIA per la registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 20 aprile 2004 n. 852, è tenuta a comunicare direttamente all'ASL, ogni negozio mobile (autobanco) utilizzato per la vendita/somministrazione utilizzando l'Allegato 3 alla D.D. n. 673 del 30 ottobre 2017 "**Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione e somministrazione**"; copia di questa comunicazione dovrà essere conservata sul negozio mobile durante l'attività. Parimenti l'attività di preparazione e/o somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta con l'ausilio di banchi temporanei è soggetta alla **Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004) – Tipologia A o B** a seconda dei casi (per le modalità d'oltro vedasi punto 5).
3. In generale oltre a quanto previsto ai punti precedenti riguardanti la Città di Biella si ribadisce che la preparazione e/o la somministrazione temporanea di alimenti e bevande non potranno essere consentite con attrezzature in luoghi o locali privi dei requisiti igienico-sanitari previsti

dalla D.G.R. n. 28-5718 del 2 ottobre 2017, a seconda della tipologia A o B ed in particolare non potranno essere svolte da soggetti che non siano stati adeguatamente addestrati e/o formati in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di mansione.

4. I gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini, le Associazioni sportive, le Associazioni d'Arma e le Associazioni senza scopo di lucro che abbiano in disponibilità impianti sportivi destinati all'accoglienza dei gruppi Alpini, potranno effettuare somministrazione all'interno della propria sede attraverso la presentazione di SCIA temporanea.
5. La SCIA dovrà essere presentata dal titolare di tutte le attività di preparazione/somministrazione temporanea su elencate e in generale di tutte quelle svolte sia all'interno di locali che all'esterno in aree pubbliche o private aperti al pubblico, al S.U.A.P. del comune ove si svolge l'attività oppure, nel caso in cui l'attività non abbia finalità imprenditoriali e senza scopo di lucro (Vedi D.G.R. 14 settembre 2018 n. 19-7530) direttamente all'ASL, almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Per mettere a disposizione dell'ASL le informazioni riguardanti la manifestazione, necessarie al fine del controllo ufficiale, tutti gli operatori del settore alimentare soggetti alla trasmissione della SCIA, dovranno trasmettere direttamente all'ASL, almeno dieci giorni prima, i dati contenuti nei moduli per la manifestazione temporanea (**Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004) – Tipologia A**, se l'attività temporanea svolta è la sola somministrazione di alimenti e bevande preparati in altri locali all'uopo autorizzati oppure si effettua la preparazione/cottura per la somministrazione sul posto di alimenti a basso rischio quali panini, caldarroste, popcorn, crêpes, zucchero filato, vin brulé, cioccolata calda, caffè ed infusi, bevande ecc. , o **Tipologia B** nel caso di preparazione/cottura per la somministrazione di alimenti da consumarsi immediatamente dopo la cottura, non compresi nella tipologia A.

Le modalità di invio all'ASL sono quelle previste dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dall'art. 65 del Decreto Legislativo 82/2005, vale a dire: PEC [suap@cert.aslbi.piemonte.it](mailto:suap@cert.aslbi.piemonte.it), E-MAIL: [sian@aslbi.piemonte.it](mailto:sian@aslbi.piemonte.it), Posta ordinaria o Raccomandata A.R. o consegna a mano di 3 copie (2 verranno restituite timbrate con la data ed il numero di registrazione) presso la sede di Via don Sturzo n. 20 13900 – Biella (BI) con i seguenti allegati:

- indicazione degli alimenti preparati/somministrati datata e firmata da parte del soggetto segnalante;
- ricevuta versamento diritti sanitari di € 20,00 sul c.c. postale n. 14464135 intestato all'A.S.L. BI – Dipartimento di Prevenzione, con indicato, come causale di versamento, "SIAN" con bonifico utilizzando il codice IBAN IT64R0760110000000014464135 (Poste Italiane SpA). Specificare nella causale "SIAN-SCIA registrazione/aggiornamento"
- in caso di firma non digitale: fotocopia del documento d'identità del soggetto segnalante.